



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2013
(OR. en)**

17681/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0449 (COD)**

**CODEC 2937
FIN 944
GAF 55
CADREFIN 373
PE 604**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020")
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9-12 dicembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice, Anthea McINTYRE (ECR-UK), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo l'11 dicembre 2013 la plenaria ha adottato l'emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura¹, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0913),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0510/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2012¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0423/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea **■** ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di stabilire le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria *e le relative frodi, in modo da migliorare l'efficacia dell'economia dell'Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.*
- (2) Il regolamento (CE) n. 1338/2001² prevede scambi d'informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell'euro. *Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001³ del Consiglio* agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente dell'euro in tutta l'Unione.
- (3) Le attività finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l'assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente al miglioramento della protezione della moneta unica *dell'Unione* contro la contraffazione e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato ed uniforme di tutela in tutta l'Unione, *dimostrando nel contempo la capacità dell'Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata.*

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

² Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

³ Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

(3 bis) Il programma Pericle contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione europea, migliorando la protezione dell'euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni da esso sostenute.

- (4) In passato, il sostegno a tali *azioni* mediante *le decisioni* 2001/923/CE¹ e 2001/924/CE² del Consiglio, *successivamente modificate ed estese dalle decisioni* 2006/75/CE³, 2006/76/CE⁴, 2006/849/CE⁵ e 2006/850/CE⁶ del Consiglio, ha permesso di rafforzare l'azione dell'Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma Pericle per il periodo 2002-2006 come per quello 2007-2013 sono stati conseguiti con successo.
- (5) *Nella sua* valutazione d'impatto del 2011 *che esamina* se proseguire il programma, la Commissione è giunta alla conclusione che il programma dovrebbe essere rinnovato migliorando gli obiettivi e la metodologia.
- (6) *La valutazione d'impatto suggeriva di* proseguire e sviluppare ulteriormente le attività a livello dell'Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, *prendendo* altresì in considerazione le nuove sfide in un contesto di rigore di bilancio. Nell'ambito del nuovo programma, le proposte presentate dagli Stati membri partecipanti possono includere partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è importante ai fini della protezione dell'euro.
- (7) È opportuno garantire che il programma *Pericle 2020* sia coerente e complementare rispetto agli altri programmi e attività *pertinenti*. La Commissione dovrebbe *pertanto* svolgere tutte le consultazioni necessarie riguardo alla valutazione dei bisogni in relazione alla protezione dell'euro con le principali parti interessate (in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la BCE ed Europol) nel comitato di

¹ Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

² *Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).*

³ *Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 40).*

⁴ *Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 42).*

⁵ *Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).*

⁶ *Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).*

cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l'assistenza e la formazione, ai fini dell'**applicazione** del **■** programma **Pericle 2020**.

- (8) **Il programma dovrebbe essere** attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. **966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹. **Conformemente all'articolo 121 del citato regolamento, le sovvenzioni non possono avere come unico scopo l'acquisto di attrezzature. Una sovvenzione è intesa a sostenere finanziariamente "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione".**
- (8 bis) **L'importanza dell'euro quale moneta di portata mondiale presuppone un'adeguata protezione a livello internazionale, che può essere conseguita mettendo a disposizione fondi per l'acquisto di attrezzature che le agenzie dei paesi terzi utilizzeranno nelle indagini sulla contraffazione monetaria dell'euro.**
- (9) La valutazione del programma **Pericle** effettuata con le parti interessate dimostra il valore aggiunto **di tale** programma **■**, in termini di elevato livello di cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi, come pure di complementarità con le attività intraprese a livello nazionale, da cui deriva una maggiore efficacia. La prosecuzione del programma **Pericle** a livello dell'Unione dovrebbe contribuire in misura sostanziale a mantenere e migliorare ulteriormente l'elevato livello di protezione dell'euro, potenziando al contempo la cooperazione transfrontaliera, **i programmi di scambio** e l'assistenza. Al tempo stesso, sarà realizzato un risparmio complessivo grazie all'organizzazione collettiva delle attività e degli appalti pubblici, rispetto ad eventuali singole iniziative nazionali.
- (10) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia indipendente **di valutazione** sull'attuazione del programma e una relazione finale **di valutazione** sul conseguimento dei suoi obiettivi.
- (11) Il presente regolamento è conforme ai principi del valore aggiunto e della proporzionalità. Il programma **Pericle 2020 dovrebbe favorire** la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l'euro contro la falsificazione, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale. L'azione a livello dell'UE è necessaria e motivata, essendo un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentivando l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.
- (12) Il programma **Pericle 2020 dovrebbe essere** istituito per un periodo di sette anni per allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale di cui all'[articolo 1] del regolamento (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ..., [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020]^{2*}.
- (13) **Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del programma, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.** La Commissione dovrebbe

¹ **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).**

² GU L...

* GU: inserire numero e data.

adottare **■** programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle *azioni*. **La Commissione dovrebbe discutere con gli Stati membri in merito all'applicazione del presente regolamento nel quadro del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001. Il programma di lavoro annuale indicherà i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali è necessario un aumento del cofinanziamento per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell'euro.**

- (14) Il presente regolamento stabilisce **■** una dotazione finanziaria *per l'intera durata del programma* che costituisce, per **il Parlamento europeo e il Consiglio** nel corso della procedura annuale di bilancio, *l'importo privilegiato* ai sensi del punto [16] dell'Accordo interistituzionale del ... tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione **sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria^{1*}**.
- (14 bis) **Al fine di fornire un quadro di esecuzione dettagliato ma flessibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- (15) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con misure *adeguate* in tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, individuazione e indagine delle irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.
- (15 bis) **Le decisioni 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/EC, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio dovrebbero essere abrogate. Occorre prevedere misure transitorie per integrare gli obblighi finanziari relativi alle azioni perseguite nell'ambito di tali decisioni.**
- (15 ter) **È opportuno allineare la durata del programma al regolamento (UE) n. .../2013 [che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020*]. Il presente programma dovrebbe quindi applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

¹ GU C ...
^{*} GU: inserire la data.
^{*} **GU: inserire numero.**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

È istituito il programma d'azione pluriennale **di promozione delle azioni per la protezione e la salvaguardia dell'euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi** "Pericle 2020" ("il programma") **per il periodo** dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Valore aggiunto

Il programma **promuove attivamente** la cooperazione transnazionale per la protezione dell'euro **e determina un aumento di tale cooperazione all'interno e all'esterno dell'Unione nonché con i suoi partner commerciali, prestando altresì attenzione agli Stati membri o ai paesi terzi in cui si registrano i tassi più elevati di contraffazione monetaria dell'euro, secondo quanto indicato dalle pertinenti relazioni elaborate dalle autorità competenti; la cooperazione contribuisce** a rendere più efficaci tali operazioni **mediante la condivisione delle** migliori pratiche, **le** norme comuni e **la** formazione specializzata comune.

Articolo 3

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le **relative** frodi, migliorando così la competitività dell'economia **dell'Unione** e assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Articolo 4

Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali **e dell'Unione** nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione **e uno scambio delle migliori pratiche**, coinvolgendo anche, **se del caso**, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Tale obiettivo è misurato anche attraverso l'efficacia delle azioni svolte dalle autorità finanziarie, tecniche, di polizia e giudiziarie, tenendo conto del volume di banconote e monete false individuate, dei laboratori illegali smantellati, delle persone arrestate e delle sanzioni comminate.

Articolo 5

Organismi ammissibili al finanziamento

Gli organismi ammissibili al finanziamento nel quadro del programma sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Articolo 6
Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.
2. Le proposte presentate *dagli* Stati membri *di cui al paragrafo 1* possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se *ciò* è importante ai fini *del conseguimento degli obiettivi del programma*.

Articolo 7
Gruppi destinatari e *azioni* congiunte

1. Il programma è finalizzato alla partecipazione dei seguenti gruppi:
 - a) il personale dei servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);
 - b) il personale dei servizi di informazione;
 - c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
 - d) i magistrati, i giuristi *e i membri dell'ordine giudiziario* specializzati in questo settore;
 - e) qualsiasi altro gruppo professionale interessato (quali le camere di commercio e dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri).
2. Le *azioni* previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner con le competenze richieste, quali:
 - a) le banche centrali nazionali e la *Banca centrale europea* (BCE);
 - b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);
 - c) il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e le Zecche ■ ;
 - d) Europol, *Eurojust e* Interpol ■ ;
 - e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929¹, nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria;
 - f) le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autenticazione, gli stampatori e incisori;

¹ Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.

- g) **altri organismi** in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione;
- g bis) gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell'individuazione di banconote e monete contraffatte.**

Articolo 8
Azioni ammissibili

1. Il programma prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria e promuove le migliori pratiche adattate alle specificità nazionali di ciascuno Stato membro.
2. **Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11**, il programma **fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni**:
 - a) lo scambio **e la diffusione** d'informazioni, in particolare attraverso l'organizzazione di workshop, riunioni e seminari, **tra cui la formazione**, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre **azioni** analoghe. Lo scambio di informazioni verterà, tra l'altro, su quanto segue:
 - le metodologie di controllo e di analisi dell'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;
 - il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;
 - l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;
 - i metodi d'inchiesta e di indagine;
 - l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifiche e vigilanza tecnologica/monitoraggio dei nuovi sviluppi);
 - la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione europea;
 - attività di ricerca;
 - la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;
 - b) l'assistenza tecnica, scientifica ed operativa **che risulti necessaria nel quadro del programma**, in particolare:
 - qualsiasi misura **adeguata** che consenta di costituire a livello **di Unione** strumenti pedagogici (raccolte della legislazione **unionale**, bollettini d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, basi di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica) o applicazioni informatiche di supporto (quali software);
 - realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;

- sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico **alle azioni** di individuazione a livello **di** Unione **■** ;
 - assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due Stati **■** quando essa non sia fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi europei.
- c) sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione, **in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.**

Capo II

Quadro finanziario

Articolo 9

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è **fissata a 7 344 000** EUR (ai prezzi correnti).
- 1 bis. **Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, gli importi sono stanziati per le azioni ammissibili elencate all'articolo 8, paragrafo 2, in conformità della ripartizione indicativa dei fondi di cui all'allegato.***

La Commissione non si discosta di più del 10% dalla citata ripartizione indicativa dei fondi. Qualora si rendesse necessario il superamento di tale limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alla modifica della ripartizione indicativa dei fondi stabilita nell'allegato.

2. ***Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.***

Articolo 9 bis Esercizio della delega

1. ***Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
2. ***Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.***
3. ***La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
4. ***Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***
5. ***L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data***

in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Tipi di assistenza finanziaria e di cofinanziamento

1. La Commissione attua il programma in conformità del regolamento *(UE, Euratom) n. 966/2012*.
2. *L'assistenza finanziaria a titolo del programma* per le *azioni* di cui all'articolo 8 è erogata sotto forma di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) appalti pubblici.
3. L'acquisto di attrezzature non può costituire l'unica componente della convenzione di sovvenzione.
4. Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni ■ non può superare *il 75%* dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti *nei programmi* di lavoro *annuali* di cui all'articolo 11, il tasso di cofinanziamento non supera il 90% dei costi ammissibili.
5. Quando le *azioni* di cui all'articolo 8 sono organizzate congiuntamente con ■ la BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all'organizzazione sono ripartite tra i partner. Ciascun partner, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

Articolo 11

Programmi di lavoro annuali

Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali ■ . ■

Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del programma stabilendo quanto segue:

- a) *le azioni da intraprendere, conformemente all'obiettivo generale e all'obiettivo specifico definiti agli articoli 3 e 4, inclusa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie e le modalità di attuazione;*
- b) *per le sovvenzioni, i principali criteri di selezione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.*

Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del programma contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione ■ , nella misura in cui esse sono connesse all'obiettivo generale del programma.

Capo III

Controllo e valutazione

Articolo 12

Monitoraggio, valutazione e gestione

1. Il programma è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante **regolari** consultazioni in diverse fasi di attuazione del programma, **nell'ambito del** comitato ■ di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, tenendo conto delle pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol.
- 1 bis.** La Commissione si adopera per garantire la coerenza e la complementarità tra il ■ programma ■ e altri programmi e **azioni** pertinenti **a livello di Unione**.
2. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni **pertinenti** a livello di Unione ■ . La Commissione diffonde con regolarità i risultati delle **azioni** finanziate a titolo del programma. Tutti i paesi partecipanti **e gli altri beneficiari** trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari a permettere il controllo e la valutazione del programma.
3. La Commissione effettua una valutazione del programma. **Entro** il 31 dicembre 2017, la Commissione **presenta** una relazione **intermedia indipendente** di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e impatto), sull'utilizzo delle risorse **efficiente ed efficace in rapporto ai costi** e sul valore aggiunto **per l'Unione. La relazione di valutazione è elaborata ai fini dell'adozione di una** decisione ■ circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti.
- 3 bis.** Gli effetti più a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sono **anch'essi** valutati **ai fini dell'adozione** di un'eventuale decisione di rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
4. Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **finale di valutazione** sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione ■

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati **dall'**applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, **da** controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, **dal** recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, **da** sanzioni **amministrative e finanziarie** efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare **indagini, compresi** controlli e verifiche sul posto ■, conformemente **alle disposizioni e** alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio², al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti **finanziati a titolo del programma**.
4. Fatti salvi **i paragrafi 1, 2 e 3**, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, **i contratti e** le convenzioni e decisioni di sovvenzione ■ conclusi in applicazione del presente regolamento **contengono disposizioni che autorizzano** espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e **indagini conformemente alle rispettive competenze**.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 14 Abrogazione

Sono abrogate ■ le decisioni ■ 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE.

Tuttavia, gli obblighi finanziari relativi alle attività esercitate nell'ambito di tali decisioni continuano ad essere disciplinati dalle stesse fino al loro completamento.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ■ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

¹ **Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).**

² **Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all'articolo 8, paragrafo 2

Nell'ambito della dotazione finanziaria del programma, almeno il 90% del bilancio è stanziato per le seguenti azioni ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- scambio e diffusione di informazioni,***
- assistenza tecnica, scientifica e operativa,***
- sovvenzioni volte a finanziare l'acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate da autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria.***

--